



COMUNE DI VOLLA
(Provincia di NAPOLI)

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI ECONOMICHE
ED INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

TITOLO I°
GENERALITA'

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Volla a favore di persone o nuclei familiari iscritti nei registri dell'Anagrafe di Volla o di cittadini stranieri, nei termini previsti dalla legge, in condizioni di temporaneo o permanente disagio socio-economico.

ART. 2

PRINCIPI

In attuazione delle norme di legge e statutarie, l'Ente si impegna a garantire, nei limiti delle risorse disponibili, interventi economici finalizzati alla prevenzione e/o rimozione di situazioni di povertà ed emarginazione e/o di disagio permanente o momentaneo dovuto all'insufficienza delle risorse economiche.

L'Ente garantisce che le diverse fasi del procedimento per la concessione degli aiuti ai soggetti di cui al successivo art. 3, avvengano sempre nel rispetto dei principi di imparzialità, legalità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 e SS.MM.II.

ART. 3

FINALITA' ED OBIETTIVI

Posta la centralità della famiglia, nonché la multidisciplinarietà dell'approccio assistenziale, gli interventi del Comune vengono promossi a favore di:

● **FAMIGLIE**

- **DISABILI** – persone affette da minorazioni psichiche, intellettive, fisiche e sensoriali che impediscono un adeguato inserimento negli ambiti di vita familiare, sociale, scolastico, lavorativo e tempo libero;
- **ADULTI** – persone comprese fra i 18 ed i 65 anni che versino in condizioni di grave disagio socio-economico e relazionale;
- **ANZIANI** – persone oltre i 65 anni con diversa intensità e gravità di bisogno.

ART. 4

STATO DI BISOGNO – MINIMO VITALE

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di situazione economico-familiare inferiore al minimo vitale.

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona e la sua famiglia non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il valore economico del “minimo vitale” per il singolo è pari all’importo annuo della pensione integrata al minimo INPS (importo mensile per 13 mensilità).

La soglia della pensione integrata al minimo INPS, si intende aggiornata annualmente sulla base dei dati ufficiali INPS.

ART. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli elementi fondamentali di valutazione della situazione socio-economica di un intervento sono costituiti da criteri di diversa natura oltre a quella strettamente economica, ossia:

- SOGGETTIVE;
 - FAMILIARI;
 - ABITATIVE;
 - SOCIALI;
 - ECONOMICHE;
 - PARTICOLARI;
- A. SITUAZIONI SOGGETTIVE:
- età, in relazione all’autonomia individuale;
 - provenienza, in considerazione della difficoltà di inserimento socio-culturale;
 - scolarità e formazione professionale, in relazione alla possibilità di autogestirsi;
 - condizioni fisiche, in relazione alla autonomia personale;
 - condizioni psichiche, in relazione alla autonomia personale;
 - altre condizioni personali (stato di detenzione, misure alternative al carcere,) che limitano l’autonomia personale.
- B. SITUAZIONI FAMILIARI:
- numero componenti il nucleo;
 - tipologia componenti il nucleo, in relazione al carico familiare ed agli obblighi di cura che ne derivano;
 - familiari tenuti all’obbligo del mantenimento (art. 433 C.C.) non conviventi.
- C. SITUAZIONI ABITATIVE:
- tipo di abitazione, in relazione alle necessità del nucleo d’intervento;
 - stato di manutenzione;

- condizioni igienico-sanitarie;
- titolo di godimento (proprietà, affitto, usufrutto, uso,....);
- regolarità o meno del contratto di locazione;
- presenza di richiesta di rilascio dell'abitazione (sfratto, disdetta del contratto,...);
- dislocazione rispetto al centro abitato ed ai servizi.

D. SITUAZIONE SOCIALE:

- condizioni occupazionali, rispetto alla tipologia di contratto (precarietà, regolarità contrattuale) e all'incidenza delle condizioni personali sulle capacità e sulla possibilità di reperire un'occupazione;
- condizioni ambientali, rispetto all'inserimento nella comunità locale;
- condizioni sociali, rispetto ai bisogni nel nucleo d'intervento e al sistema dei servizi.

E. SITUAZIONE ECONOMICA:

- la situazione economica è valutata in base a quanto disposto dal "Regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate";
- spese documentabili e/o accertate d'ufficio (spese per rette di istituti di degenza, spese per servizi sociali, spese sanitarie, spese per riscaldamento,....).

F. SITUAZIONI PARTICOLARI:

- elementi conoscitivi raccolti dall'operatore, utili ai fini della valutazione globale della situazione:

VALUTAZIONE DEL BISOGNO: le condizioni così indicate incidono e influiscono sulla condizione globale del nucleo d'intervento in modo ponderalmente diverso in conseguenza delle diverse situazioni di stato dei diversi tipi.

Poiché è impossibile attribuire un peso caratteristico ad ogni tipo, in modo oggettivo e funzionale allo scopo e ad ogni situazione soggettiva, si ritiene si debba attribuire un intervallo di peso ad ogni categoria lasciando all'operatore la discrezionalità di determinare il peso della categoria tenendo conto dell'incidenza di tutti i tipi

A. SOGGETTIVE : da 0 a 20

B. FAMILIARI: da 0 a 20

C. ABITATIVE: da 0 a 20

D. SOCIALI: da 0 a 20

E. ECONOMICHE: da 0 a 20

F. PARTICOLARI da 0 a 20

L'operatore attribuirà per ogni categoria un VALORE PESO compreso nell'intervallo sopraindicato, a sua discrezionalità, in base alle situazioni di stato dei vari tipi, categoria per categoria.

La sommatoria dei pesi delle categorie individua il PESO DEL BISOGNO.

Se il bisogno del peso è superiore a 70, si ha diritto ai contributi contemplati nel presente regolamento e precisamente indicati nell'art. 12, secondo le percentuali di seguito indicate:

da 70 a 80= 50% delle somme previste ai successivi articoli 13, 16 e 17;

da 81 a 90= 70% delle somme previste ai successivi articoli 13, 16 e 17;

da 91 a 100= 100% delle somme previste ai successivi articoli 13, 16 e 17;

TITOLO II°

ACCESSO

ART. 6

CALCOLO PER L'ACCESSO

Ai fini del calcolo del tetto massimo stabilito per l'accesso, di cui al precedente articolo 4, si considerano, per tutti i componenti il nucleo familiare, determinato ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, il reddito ISE, siccome risultante dall'attestazione ISEE definitiva, i redditi soggetti a tassazione separata e i redditi non soggetti a tassazione: rendite INAIL, pensioni di guerra, pensione estera, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza ai minori disabili, invalidità civile, assegno sociale e pensione sociale (quest'ultimi calcolati senza tener conto dell'integrazione al minimo) nonché i diversi benefici economici, percepiti nell'annualità di riferimento, sulla base del presente Regolamento o in forza di altre normative regionale e/o nazionali (contributo fitto, borse di studio, quota mantenimento per i figli, ecc.), con esclusione di benefici connessi ai tributi comunali.

Atteso che il reddito ISE risulta già decurtato dell'importo totale o parziale del canone di locazione, ai fini del calcolo del minimo vitale, si procederà alla sottrazione dell'ammontare totale o parziale del canone, con riferimento all'annualità reddituale dichiarata e purché in quell'anno il contratto di locazione risulti regolarmente registrato. In ogni caso, la detrazione per canone di locazione non potrà essere superiore a €uro 5.165,00.

La somma dei redditi/benefici, di cui al punto precedente, non dovrà risultare superiore al minimo vitale, calcolato secondo quanto previsto dalla scala parametrica di cui all'art. 4.

ART. 7

MODALITA' DI ACCESSO

L'avvio del procedimento, finalizzato all'accesso agli interventi di cui al presente regolamento, può avvenire:

- Su richiesta diretta dell'interessato;
- Su segnalazione di familiari o parenti;
- Su proposta diretta del Servizio Sociale Professionale e/o sanitario;

Ogni richiesta va presentata su apposito modulo predisposto dal Settore Politiche Sociali e dovrà riportare: le esatte generalità del richiedente, il tipo di beneficio richiesto, l'assenza o il godimento di altri benefici erogati dal comune e dovrà essere corredata da:

- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica, ex decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni/attestazione ISEE relativa all'anno precedente;

- ogni altro documento attestante la situazione di disagio;

Gli interessati potranno presentare l'istanza annualmente e per una sola volta per nucleo familiare.

Di norma il periodo di presentazione delle istanze sarà reso noto con appositi bandi affissi per le vie cittadine e/o sul sito Internet dell'Ente.

ART. 8

TERMINE DI DEFINIZIONE DELLE ISTANZE

Il servizio interessato del Settore Politiche Sociali avvia il procedimento per l'istruttoria delle istanze entro il termine di 30 giorni dalla loro acquisizione al Protocollo dell'Ente e lo conclude nel termine massimo di 60 giorni, salvo sospensioni e/o richieste d'integrazioni, compatibilmente con le risorse di bilancio, determinando l'ammontare del contributo, con l'applicazione dei criteri previsti dal successivo Titolo III° - Capo I°.

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e succ. mod. e int., l'interessato viene informato, tramite avviso scritto, dell'avvio del procedimento, dell'oggetto del procedimento, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Il Servizio interessato si riserva di effettuare formale comunicazione in merito alla conduzione del procedimento oltre il termine previsto dal presente regolamento, indicandone le motivazioni, laddove non previste per legge.

ART. 9

ISTRUTTORIA E REGOLARIZZAZIONE ISTANZE INCOMPLETE

In fase di istruttoria si procederà al controllo relativamente alla sola situazione anagrafica, alla data di presentazione dell'istanza ed, in caso di non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, si avvierà il procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e succ. mod. ed int., per l'eventuale integrazione dell'istanza, da prodursi entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, pena l'archiviazione della stessa.

Qualora l'istanza risulti incompleta, il servizio interessato ne dà comunicazione all'istante che, entro il termine massimo dei 15 giorni successivi alla ricezione, deve provvedere alla sua integrazione, pena l'esclusione dal beneficio e la conseguente archiviazione dell'istanza.

ART. 10

COMUNICAZIONE MANCANZA REQUISITI

Nel caso di mancanza dei requisiti da parte dell'istante, la formale adozione del provvedimento di diniego deve essere preceduta da comunicazione tempestiva agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, gli istanti hanno diritto di comunicare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10/bis della Legge 241/90 e SS.MM.II.

ART. 11

RICORSI

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente del Settore Politiche Sociali, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni, dando tempestiva comunicazione all'interessato.

Sono comunque fatti salvi i rimedi in sede giurisdizionale.

TITOLO III°

INTERVENTI

CAPO I°

CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 12

RISORSE

Le risorse finanziarie che annualmente l'Ente destina per le finalità di cui al presente Capo, preventivate anche sulla base delle richieste pervenute nell'anno precedente, saranno concesse ai soggetti in regola, con l'applicazione dei criteri suindicati, evidenziando che, nel caso in cui lo stanziamento non risulti sufficiente per il soddisfacimento di tutte le istanze, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza **a parità di punteggio e secondo i criteri di cui all'art. 5.**

L'Ente ha facoltà di concedere, per situazioni di indigenza, i seguenti benefici, determinati sulla base dei requisiti dichiarati e posseduti alla data di presentazione dell'istanza:

- Contributi economici a sostegno del reddito;
- Contributi per malattia;
- Spese Funebri (contributo/accollo spesa).

Ciascun tipo di contributo, tranne per spese funebri, non può essere richiesto da ciascun nucleo più di una volta all'anno.

L'ente può, altresì, concedere, in aggiunta ai contributi di cui sopra, contributi di carattere eccezionale, così come previsto dal successivo art. 19, con le limitazioni in esso previste.

ART.13

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Fino ad un massimo di Euro 400,00 annuo a nucleo familiare:

Per ogni nucleo familiare (marito e moglie)	€ 120,00
Per ogni altro componente il nucleo familiare oltre il richiedente	€ 50,00
Per nucleo familiare con un solo genitore con figli minori	€ 50,00

Presenza di minori nel nucleo familiare	€ 50,00
Presenza nel nucleo familiare di minori o adulti con invalidità superiore al 66%.	€ 80,00
Presenza nel nucleo familiare di anziani non autosufficienti, con invalidità al 100% e con diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 509/88	€ 50,00

ART.14

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

In via ordinaria, i contributi saranno erogati dal Comune di Volla nella forma dei voucher da spendere presso esercizi commerciali convenzionati con l'Ente.

Le convezioni con gli esercizi saranno stipulate all'esito di Avviso Pubblico.

In via straordinaria ed eccezionale, i contributi economici del presente Regolamento potranno essere erogati in denaro, o beni, previa acquisizione di valida documentazione supportata altresì dagli accertamenti dei Servizi Sociali.

ART. 15

CONTRIBUTI PER MALATTIA

I nuclei familiari, con uno o più componenti con gravi problemi di salute, possono presentare apposita istanza per richiedere un contributo economico per le spese già sostenute, nel corrente anno, o da sostenere per cure specialistiche, acquisto di farmaci e/o protesi non previsti dal S.S.N. o per spese di viaggio, nel caso di cure da effettuare/effettuate fuori dal territorio comunale.

Per tale tipologia di beneficio il soggetto interessato deve presentare apposita istanza, secondo quanto stabilito al precedente articolo 7, allegando altresì:

- certificazione medica attestante la patologia del soggetto con problemi e il tipo di cura da effettuare/effettuata;

per spese da sostenere:

- dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale attestare le spese da sostenere ed eventuali rimborsi da percepire (rimborso IRPEF e/o rimborsi da parte di altri Enti e/o Privati), con impegno a presentare apposito rendiconto entro il termine che verrà assegnato dall'ufficio preposto;

per spese sostenute:

- rendiconto delle spese sostenute, corredato da valida documentazione giustificativa e da dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il totale delle spese sostenute, eventuali rimborsi percepiti e, per le spese di viaggio, calcolate in ragione di 1/5 del costo della benzina, il luogo di destinazione.

ART.16

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI PER MALATTIA

Per malattia sarà erogato un contributo pari al 30 % della somma preventivata con apposita dichiarazione di responsabilità e/o risultante dal rendiconto spese presentato e fino ad un massimo di € 800,00, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 12, ultimo comma.

ART. 17

SPESE FUNEBRI

L'Ente ha facoltà di concedere i seguenti benefici:

1. contributi economici finalizzati alle spese funerarie sostenute da nuclei familiari in condizioni di disagio economico, siccome determinato dal presente regolamento. La quantificazione di detti contributi è determinata come segue:

30 % del costo della fattura quietanzata e per massimo € 425,00 (quantificato sulla base del costo previsto all'art. 45, comma 1, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e tenendo conto di eventuali aggiornamenti)
--

2. accollo integrale delle spese di trasporto, come quantificate dall'art. 45 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria solo nei casi in cui ricorrano gli estremi di cui all'art. 19 del presente Regolamento e con le relative modalità.

Si provvede a norma del presente articolo soltanto nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell'Art. 433 del Codice Civile o nel caso gli stessi non abbiano una capacità economica, determinata sulla base dei criteri del vigente regolamento, che consenta di provvedere al sostentamento delle spese ovvero il defunto non possieda beni mobili ed immobili. Nel caso di inadempienza, provvederà il Comune, con rivalsa nei confronti dei parenti obbligati.

L'attribuzione del contributo di cui al presente articolo commi 1 e 2, è subordinato al rispetto di cui all'art. 5, il cui peso del bisogno dovrà essere superiore a 90.

ART. 18

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE FUNEBRI

Si procede alla determinazione del beneficio di cui al precedente art. 17, comma 2°, a seguito di acquisizione dell'istanza da parte di uno dei familiari del defunto o su segnalazione da parte dell'Autorità competente o Servizio Cimiteriale, corredata da dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine all'esistenza o meno di parenti obbligati per legge e dalla documentazione prevista all'art. 6 per il richiedente e per eventuali familiari obbligati. Detta istanza dovrà essere presentata necessariamente prima che venga effettuato il funerale atteso che il Settore dovrà provvedere all'istruttoria della documentazione presentata e, se del caso, richiedere ai servizi cimiteriali il nominativo dell'agenzia che dovrà effettuare il servizio funebre.

I servizi Cimiteriali, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente regolamento in materia, dovranno dare debita comunicazione dell'Agenzia funebre incaricata all'Area Politiche Sociali, che solo in presenza

dei requisiti di cui al presente Regolamento assumerà, entro dieci giorni dalla comunicazione, formale impegno di spesa, dandone comunicazione all'Agenzia interessata.

Per quel che concerne la liquidazione della spesa si provvederà a seguito acquisizione di regolare fattura da parte dell'agenzia funebre che ha espletato il servizio e previo visto da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, per la regolare esecuzione dello stesso.

ART. 19

CONTRIBUTI DI CARATTERE ECCEZIONALE

L'Ente può erogare contributi con carattere di occasionalità ed eccezionalità, prescindendo dalla soglia di accesso di cui all'art. 4 del presente Regolamento, a coloro che si trovino in difficoltà per situazioni gravi ed urgenti non affrontabili nell'ottica della ordinaria programmazione ed opportunamente documentate e supportate da relazione socio ambientale del Servizio Sociale Professionale. In questo caso, la decisione è riservata al Dirigente dei Servizi Sociali, che provvede, attraverso i relativi Uffici, con apposito e motivato atto.

TITOLO IV°

ATTIVITA' PROCEDIMENTALI

ART. 20

CONTROLLI

L'Ente, oltre alla verifica anagrafica da effettuarsi preventivamente nella fase istruttoria, si riserva la facoltà di effettuare i dovuti controlli attraverso l'accesso alle banche dati previste dalla legge.

Ciò in particolare quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1. nel caso di procedimenti o attività per le quali le informazioni rese hanno natura particolarmente complessa;
2. in ragione della natura o della delicatezza dei procedimenti.

In caso di dichiarazione difforme occorre distinguere:

- ipotesi della mera irregolarità o errore sanabile. In questo caso l'ufficio ne darà notizia all'interessato assegnandogli un termine per integrare, pena l'archiviazione della domanda. La mera irregolarità o errore sanabile è tale quando l'integrazione non incide in modo sostanziale sull'iter procedimentale, sul quantum del contributo, sulle posizioni di altri beneficiari;
- ipotesi di dichiarazione mendace. In questo caso occorre avviare il procedimento, ai sensi di legge, volto, eventualmente, a dichiarare la decadenza e/o la revoca del contributo e la conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Il richiedente, nel caso di specie, non potrà inoltrare ed ottenere per l'anno in corso e per il successivo anno solare richiesta di contributi.

ART. 21

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Comune assicura la pubblicità del presente Regolamento mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.30;
- pubblicazione sul sito Internet dell'Ente nell'apposita sezione Regolamenti;
- libera consultazione presso l'Ufficio URP e presso il Settore Politiche Sociali.

La trasparenza degli atti di concessione di contributi e sussidi è garantita attraverso l'applicazione delle norme di cui al D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 e SS.MM.II., nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

ART. 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali in possesso dell'Area Politiche Sociali viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196 del 30/06/2003).

ART. 23

ACCESSO AGLI ATTI

Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dell'Area Politiche Sociali, con le modalità e i limiti previsti dalla Legge n. 241/90 e succ. mod. e int., e dal regolamento vigente in materia.

ART. 24

RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia.

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, a norma dell'art.5 dello Statuto Comunale, decorso un periodo di deposito di giorni 10 dalla data esecutività della relativa delibera di approvazione.

A partire da tale momento cessa di avere vigore il Regolamento di disciplina dei contributi e ogni altra disposizione regolamentare precedente difforme dalla statuizioni del presente Regolamento.